



Sent. n. 87/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella	Presidente
Dott. Giuseppe Di Benedetto	Consigliere rel.
Dott. Francesco Maffei	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 79298 del registro di segreteria, sui conti giudiziali:

- n. 49176 reso dall'agente della riscossione del Comune di Zagarolo, C.E.P. - Consorzio Enti Pubblici Spa nell'ambito della Provincia di Roma, per il periodo 1.1.2019-31.12.2019, depositato il 22.1.2021;
- n. 51624 reso dall'agente della riscossione del Comune di Zagarolo, C.E.P. - Consorzio Enti Pubblici Spa nell'ambito della Provincia di Roma, per il periodo 1.1.2020-31.12.2020, depositato il 15.10.2021;

nei confronti di

C.E.P. - CONSORZIO ENTI PUBBLICI Spa, con sede in

Zagarolo (RM), Via della Stazione n. 10/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, Rag. XXXXXX XXXXX, nato a XXXXXX XXXXXX (XX) il XX.X.XXXX (C.F. XXXXXXXX), rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'Avv. Alvise Vergerio di Cesana, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma,

Lungotevere Marzio n. 3 (PEC: alvisevergeriodicesana@ordineavvocatiroma.org); con l'intervento del Comune di Zagarolo, c.f. 85003290583, con sede legale in Piazza Guglielmo Marconi n. 33, 00039 (RM), in persona del Sindaco pro-tempore, dr.ssa XXXXXXXX XXXXXX, rappresentato dal segretario generale del Comune di Zagarolo, dr.ssa Maria Elena Buemi, codice fiscale BMUMLN73M43F158F, elettivamente domiciliata presso il Comune di Zagarolo, piazza G. Marconi n. 3, indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comunedizagarolo.it;

Vista la relazione n. 1/2022 e l'avviso reso ai sensi dell'articolo 146, comma 2, c.g.c. dalla Procura regionale il 27 aprile 2022;

Vista la relazione depositata il 28.09.2023 del magistrato istruttore a riscontro dell'ordinanza di questa Sezione n. 62/2023 del 28 febbraio 2023;

Visti tutti gli atti e i documenti del giudizio;
Uditi nella pubblica udienza del 14 maggio 2024, con
l'assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa
Daniela Martinelli, il relatore Consigliere Giuseppe
Di Benedetto, il Vice Proc. Gen. Eleonora Lener in
rappresentanza della Procura regionale attrice,
l'Avv. Maria Elena Buemi per il Comune di Zagarolo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con relazione n. 1/2022, il magistrato relatore
ha chiesto l'iscrizione a ruolo di udienza dei conti
giudiziali indicati in epigrafe resi da C.E.P.
CONSORZIO ENTI PUBBLICI Spa, agente della
riscossione di imposte e tributi del Comune di
Zagarolo (RM), avendo riscontrato irregolarità che
non sono state superate dalle risposte fornite dal
Comune di Zagarolo nelle note istruttorie n. 5397 e
5398 del 26.11.2021.

Nella relazione il magistrato ha rappresentato che,
tra la documentazione trasmessa dal Comune di
Zagarolo, vi è il decreto ingiuntivo R.G. n.
4269/2021 del 14.10.2021 del Tribunale di Tivoli,
con cui il Comune di Zagarolo ha ingiunto a C.E.P.
Spa di pagare la somma di euro 2.058.961,89 più
interessi e spese e la notizia che il Comune ha
avviato azione di risarcimento danno RG n.

53712/2020, pendente davanti il Tribunale di Roma.

Le risultanze finali della gestione 2019 sono le seguenti:

RISCOSSIONI € 2.185.143,53

VERSAMENTI IN TESORERIA € 1.296.915,48*

*Risulta pertanto una differenza pari ad euro 888.228,05.

In calce al conto è riportato che "Il riversamento degli introiti non eseguiti nell'anno sono stati effettuati nel 2020".

- le risultanze finali della gestione 2020 sono le seguenti:

RISCOSSIONI € 1.294.976,62

VERSAMENTI IN TESORERIA € 124.242,78*

*Risulta una differenza pari ad euro 1.170.733,84 .

In calce al conto è riportato che "Il riversamento degli introiti non eseguiti nell'anno saranno riportati nel Mod.21 del 2021".

Il magistrato relatore, dopo aver rilevato che il mancato riversamento da parte di C.E.P. spa nei confronti del Comune di Zagarolo, per le gestioni 2019 e 2020, ammonta ad € 2.058.961,89, ha chiesto la pronuncia della Sezione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, c.g.c., nella quale, previo

accertamento dell'irregolarità delle gestioni in esame, e previa verifica, se ritenuta necessaria, della quantificazione dell'ammontare aggiornato alla luce di eventuali riversamenti medio tempore effettuati, venga disposta la condanna dell'agente contabile al pagamento del debito residuo.

2. Con memoria del 27 aprile 2022 si è costituita in giudizio C.E.P. spa, eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione e la violazione del principio del ne bis idem rispetto ai procedimenti (monitorio e di responsabilità per mala gestio) pendenti presso il Tribunale civile di Roma. Nel merito ha dedotto che il mancato riversamento di una parte delle somme incassate da C.E.P. spa è dipesa dall'indisponibilità di cassa conseguente all'utilizzazione di parte delle entrate riscosse nel 2019 e 2020 per lo svolgimento dell'attività accertativa nell'interesse del Comune di Zagarolo e che le spese per l'attività di riscossione, pur essendo anticipate da C.E.P. spa, sono a carico dell'ente locale, così come previsto dagli articoli 17, comma 10, e 18 del contratto di servizio del 2012; ha, inoltre, aggiunto che le anticipazioni fatte nell'interesse del Comune di Zagarolo, contabilizzate nei bilanci di esercizio approvati

dall'assemblea dei comuni soci il 7.10.2020 e il 12.11.2021, ammontano, per il 2019, ad € 1.232.664,00 e, per il 2020, ad € 1.617.593,72; ha precisato che la nuova governance della società, insediatasi nell'aprile del 2021, ha attivato un piano di risanamento in continuità aziendale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016, nel quale è previsto il riversamento ai Comuni soci, degli incassi al 31.12.2020, e degli anni 2021 e 2022 in forma rateale negli anni dal 2023 al 2027. In relazione al quantum delle somme non riversate al Comune, l'importo che la società concessionaria deve all'ente locale, come risulta nella nota informativa di verifica debiti-crediti allegata al rendiconto dell'esercizio 2020, ammonta, al 31.12.2021, ad € 1.141.714,10. A fronte di tale credito dell'ente locale, il valore delle anticipazioni di cui la società concessionaria è creditrice nei confronti dell'ente locale ammonta ad € 1.622.306,08. La C.E.P. spa ha concluso, chiedendo, in via principale, il discarico e, in via istruttoria, la verifica, ove ritenuta necessaria, dell'esistenza del credito di € 1.622.306,08 vantato nei confronti del Comune di Zagarolo a titolo di anticipazioni e l'esistenza della responsabilità erariale del

precedente organo di amministrazione.

3. Nelle conclusioni del 27 aprile 2022 la Procura regionale ha contestato l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla C.E.P. spa nella memoria di costituzione in giudizio; nel merito ha ritenuto opportuno un approfondimento dell'istruttoria.

4. Dal difensore di C.E.P. spa è stata depositata l'ordinanza del Tribunale civile di Tivoli del 13.12.2022 con la quale è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 1690/2021, dichiarando che non è stato portato ad esecuzione. Ha concluso, chiedendo di acquisire ulteriori elementi istruttori.

5. Con ordinanza n. 62/2023 di questa Sezione giurisdizionale è stata disposta la restituzione degli atti al Magistrato designato come relatore dei conti oggetto del presente giudizio per una verifica circa l'esatto ammontare delle somme che C.E.P. spa avrebbe dovuto riversare al Comune di Zagarolo negli esercizi 2019 e 2020 rispetto alle riscossioni dei predetti esercizi, con separata evidenziazione di somme medio tempore eventualmente riversate al Comune di Zagarolo.

6. Il Magistrato istruttore ha dato riscontro

all'incombente istruttorio con nota del 4 dicembre 2023 con la quale ha, altresì, richiesto la riassunzione del giudizio al fine di far accertare l'irregolarità delle gestioni in esame con correlata condanna dell'agente contabile al riversamento delle somme riscosse e non riversate all'Ente per un totale di € 2.058.961,89, così come indicato nella relazione n. 1/2022.

7. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, sono stati sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche.

In particolare:

- il PM, V.P.G. Eleonora Lener, la quale integrando oralmente le conclusioni depositate nei termini assegnati, ha rilevato che il quadro probatorio emerso a seguito della riassunzione del giudizio e della costituzione della parte, ha consentito di poter concludere per la declaratoria di irregolarità dei conti presentati dal CEP per gli esercizi 2019 e 2020 in relazione al differenziale fra gli importi riscossi e quelli versati, con conseguente richiesta di condanna del contabile;
- la dr.ssa XXXXX XXXXX in rappresentanza del Comune di Zagarolo, la quale ha informato che il Comune non è riuscito a recuperare alcuna somma

dal CEP, ha fatto presente che le somme rivendicate dal Comune, oggetto anche della richiesta risarcitoria odierna, non sono mai state contestate dall'agente della riscossione. Ha, altresì evidenziato che il rapporto di servizio che disciplinava il rapporto con il concessionario prevedeva come corrispettivo solo l'aggio sull'incassato.

Dopo l'intervento delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla regolarità sui conti giudiziali n. 49176 (relativo al periodo 1.1.2019-31.12.2019) e n. 51624 (per il periodo 1.1.2020-31.12.2020), resi dall'agente della riscossione del Comune di Zagarolo, C.E.P. - Consorzio Enti Pubblici Spa nell'ambito della Provincia di Roma.

2. Preliminarmente, seguendo un ordine logico giuridico delle questioni poste va scrutinata l'eccezione formulata dalla difesa della convenuta di difetto di giurisdizione della Corte dei conti.

L'eccezione è infondata.

Va rilevato che C.E.P. Spa ha rivestito il ruolo di agente contabile ed è soggetta alla giurisdizione

della Corte dei conti, avendo provveduto alla riscossione delle entrate elencate nel conto giudiziale. Si richiamano, in proposito:

- l'art. 93, comma 2, TUEL ai sensi del quale "il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia il maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle norme vigenti";
- l'art. 223, comma 1, TUEL ai sensi del quale "entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario dei beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale".

La giurisprudenza della Corte dei conti (ex multis, Sez. I, 20 ottobre 2008, n. 434) ha affermato che la qualificazione di agente contabile risulta correlata al maneggio di denaro dal quale discende l'obbligo per l'agente di rendere ragione della propria

gestione, attraverso la presentazione di un documento contabile che dia contezza della stessa e delle sue risultanze. Anche gli agenti della riscossione dei tributi locali sono assimilabili agli agenti contabili degli enti locali e, in tale qualità sono assoggettati all'obbligo di resa del conto, redatto secondo quanto previsto nel modello 21 approvato con d.p.r. n. 194 del 1996, debitamente sottoscritto e corredato della relativa documentazione giustificativa per la successiva trasmissione alla Corte dei conti, previa parifica da parte dell'Amministrazione. Nel conto vanno riportati le riscossioni e i versamenti effettuati in tesoreria nel corso dell'esercizio di somme spettanti all'ente locale. Parimenti vanno indicate le cause, documentate, di eventuali inesigibilità delle riscossioni, con onere probatorio della regolarità delle suddette operazioni a carico dell'agente della riscossione, il quale deve darne dimostrazione nel conto giudiziale.

Non rappresentano un ostacolo alla pronuncia della Sezione, tenuto conto del principio di autonomia dei giudizi civili rispetto a quelli azionabili innanzi alla Corte dei conti, la pendenza dei giudizi di responsabilità civile per mala gestio innanzi al

Tribunale ordinario di Roma e di quello monitorio innanzi al Tribunale ordinario di Tivoli.

Va ancora evidenziato che il giudizio di conto è volto ad accertare la regolarità del conto giudiziale presentato da C.E.P. Spa e l'eventuale condanna di quest'ultima alla restituzione delle somme riscosse ma non riversate all'ente locale potrà essere portata ad esecuzione solo qualora altri titoli esecutivi non abbiano già soddisfatto le pretese creditorie dell'ente locale.

3. Ciò posto, il Collegio ritiene di poter definire il giudizio valutando direttamente la documentazione depositata senza necessità di restituzione degli atti al giudice designato per l'esame del conto per ulteriori approfondimenti istruttori. Dall'esame dei conti risulta, infatti, il mancato versamento nella Tesoreria dell'ente locale delle somme riscosse sui conti giudiziali n. 49176 (relativo al periodo 1.1.2019-31.12.2019) e n. 51624 (per il periodo 1.1.2020-31.12.2020), per un totale di € 2.058.961,89, così come indicato nella relazione n. 1/2022.

L'inadempimento agli obblighi contrattuali da parte della C.E.P. Spa risulta ampiamente dimostrata dalla documentazione acquisita dal magistrato designato

all'esame dei conti rispetto alla quale non è stata fornita la prova contraria da parte dell'agente contabile.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono i conti giudiziali n. 49176 e n. 51624, oggetto del presente giudizio devono essere dichiarati irregolari e non possono essere ammessi a discarico.

Alla non ammissione a discarico consegue la condanna dell'agente contabile per l'importo di € 2.058.961,89, oltre interessi legali sulle somme riscosse e contabilizzate mensilmente a decorrere dalla scadenza del termine di riversamento per ciascuna somma fino alla data di deposito della presente decisione.

Sulla somma così quantificata sono dovuti gli interessi nella misura del saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a cura della Segreteria con separata nota (art. 31, comma 5, c.g.c.).

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la regione Lazio, definitivamente pronunciando,

- dichiara l'irregolarità dei conti giudiziali n.

49176 e n. 51624;

- condanna la C.E.P. S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del Comune di Zagarolo di € 2.058.961,89, oltre interessi legali nella misura indicata in parte motivata;

- condanna la C.E.P. S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di giudizio in favore dello Stato che si liquidano come da separata di nota di Segreteria.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 14 maggio 2024.

IL CONS. ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Giuseppe Di Benedetto

(Antonio Ciaramella)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 12 febbraio 2025

Il Dirigente

Sebastiano Alvisè Rota

F.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETERIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € **208/00 (duecentotto/00)**.

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè Rota
f.to digitalmente